

TERRENI AGRICOLI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015

SI INFORMA CHE deve essere effettuato il versamento del dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU-dovuta per l'anno d'imposta 2014 – relativa ai TERRENI AGRICOLI.

ENTRO 10 FEBBRAIO 2015

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell'imposta "IMU TERRENI" per l'anno 2014 dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota stabilita dal Comune

1	Aliquota terreni agricoli	9,30 per mille
---	---------------------------	----------------


CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **B482**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	

Dalla residenza comunale, li 27/1/2015.....



Il Responsabile del servizio

F.TO AVENI CIRINO RAG ANTONELLA